

Delib.G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20943 ⁽¹⁾.

Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 marzo 2005, n. 10.

(2) Si veda la *Circ. 14 giugno 2007, n. 18*. "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accREDITAMENTO delle strutture sociali per minori e disabili".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la *legge 8 novembre 2000, n. 328*: «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» che, in attuazione del principio di sussidiarietà e nel pieno rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza e distribuzione delle competenze e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, stabilisce che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c, spetta ai comuni l'esercizio delle attività di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera f, spetta alle regioni la definizione dei criteri per l'accREDITAMENTO delle sopra citate strutture e servizi;

Vista la *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1*: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*» come modificata dalla *L.R. 1 febbraio 2005, n. 1*, che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 50, in conformità alla normativa nazionale, attesta la competenza dei comuni in materia di accREDITAMENTO delle strutture socio-assistenziali;

- ai sensi dell'art. 4 comma 50-bis rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprietà e/o gestite dai comuni;

Richiamato l'*articolo 4, commi 1 e 2, della L.R. 6 dicembre 1999 n. 23* «Politiche regionali per la famiglia»;

Richiamata la *Delib.C.R. 13 marzo 2002, n. VII/462* di adozione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004» che ha delineato le linee di sviluppo del modello lombardo di welfare, ed in particolare, ha individuato, quale soggetto più adeguato per la programmazione, lo sviluppo e la gestione di interventi e servizi sociali il gruppo dei «Comuni aggregati nell'ambito» che adotterà la forma più opportuna per esercitare il suo ruolo;

Richiamata la *L.R. «Politiche regionali per i minori» L. R. n. 34 del 14 dicembre 2004*;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale con le quali si è dato avvio al processo di ridefinizione della rete d'offerta dei servizi ed interventi del sistema sociale e, precisamente:

- *Delib.G.R. n. 7/20588 del 11 febbraio 2005* «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;

- n. ... del... «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»;

- n. ... del ... «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili»;

Stabilito che, nel percorso di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, costituisce condizione necessaria per ottenere il successivo provvedimento di accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati che intendano erogare prestazioni all'interno del sistema integrato;

Stabilito altresì, che le strutture autorizzate e accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;

Ritenuto di stabilire, quale criterio generale di accreditamento, in conformità con gli obiettivi di incentivazione e controllo della qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi, di tutela del diritto di scelta del cittadino, il miglioramento dei requisiti organizzativi di autorizzazione al funzionamento;

Ritenuto inoltre, di determinare criteri regionali specifici di accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti, sentiti gli organismi di rappresentanza dei Comuni, la definizione di tempi e modalità per la messa a regime del sistema di accreditamento e di remunerazione, tenuto conto della pianificazione zonale e delle risorse disponibili;

Atteso che, nelle more della definizione dei provvedimenti di cui al punto precedente, i finanziamenti pubblici saranno erogati in presenza della sola autorizzazione al funzionamento;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. o) della *L. n. 328/2000*, spetta comunque, alle Regioni l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali inadempienti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il D.P.G.R. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la *Delib.G.R. 20 dicembre 2004, n. 7/19911*, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di stabilire che nel percorso di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, costituisce condizione necessaria per ottenere il successivo provvedimento di accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati che intendano erogare prestazioni all'interno del sistema integrato;
2. di stabilire che le strutture autorizzate e accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
3. di stabilire, quale criterio generale di accreditamento, in conformità con gli obiettivi di incentivazione e controllo della qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi, di tutela del diritto di scelta del cittadino, il miglioramento dei requisiti organizzativi di autorizzazione al funzionamento;
4. di determinare i criteri regionali specifici di accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di demandare a successivi provvedimenti, sentiti gli organismi di rappresentanza dei Comuni, la definizione di tempi e modalità per la messa a regime del sistema di accreditamento e di remunerazione, tenuto conto della pianificazione zonale e delle risorse disponibili;
6. di stabilire che, nelle more della definizione dei provvedimenti di cui al punto precedente, i finanziamenti pubblici saranno erogati in presenza della sola autorizzazione al funzionamento;
7. di stabilire altresì che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett.o della *L. n. 328/2000*, spetta comunque, alle Regioni l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali inadempienti;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Allegato A

Criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili

Servizi sociali per la prima infanzia

Nidi

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;

- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;

- garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Rapporto Operatore/bambino: compreso tra 1:7 e 1:5.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/ aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi: almeno 1 operatore laureato; partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 40 per gli altri.

Micro nidi

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;

- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;

- garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA

- Annuale, 47 settimane.
- Giornaliera 9 ore continuative.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione (esclusi i nidi famiglia finanziati con la L.R. 23 che si riconvertono) e per le nuove assunzioni

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/ aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 40.

Centri prima infanzia

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenze orarie.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA ANNUALE: 200 ore.

PERSONALE

Rapporto Operatore/bambino: compreso tra 1:10 e 1:8.

Coordinatore, in alternativa:

- laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale;

- operatore socio educativo che abbia partecipato a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 30.

Nidi famiglia

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Piano delle modalità organizzative, concordato e sottoscritto dalle famiglie.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA

- Annuale, da settembre a giugno, secondo le modalità concordate con le famiglie.

- Giornaliera, 6 ore continuative con fornitura pasti.

PERSONALE

- Individuazione di un responsabile/coordinatore (scelto anche tra le famiglie) con partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento specifiche comprese tra 50 e 100 ore.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Comunità educative

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti;
3. in strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiara il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia.

PERSONALE

Rapporto operatore socio educativo/utente: compreso tra 1:5 e 1:3 nelle ore diurne di presenza dei minori nella struttura; nelle ore serali/notturne deve essere garantita la reperibilità di un operatore, qualora non fosse prevista la compresenza di due operatori (1 anche volontario).

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/ aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;

- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;

b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;

- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

Comunità familiari

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;

- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione e per le nuove assunzioni

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;

- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;

b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

Alloggi per l'autonomia

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;

- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione e per le nuove assunzioni

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/ aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;

- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;

b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;

- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

Comunità di accoglienza residenziale

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie o dei soggetti invianti;
3. in strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiara il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

Rapporto operatore socio educativo/utente: compreso tra 1:5 e 1:2.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/ aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;

b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:

- esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;

- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo.

Centri socio educativi

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo ogni 5 frequentanti) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
- c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.